



ONOREFICENZE SPORTIVE FITA

Regolamento per le assegnazioni

rilasciato il 10-12-2016

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
ONORIFICENZE SPORTIVE FITA

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

1. Il Consiglio federale FITA istituisce le Onorificenze Sportive denominate “CINTURA d’Oro al Merito Sportivo”, “MEDAGLIA al Merito Sportivo”, “MEDAGLIA al Valore Atletico” e “MEDAGLIA al Merito Tecnico”.

Art.2

Conferimento delle
Onorificenze

1. Gli insigniti delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali come previsto dallo Statuto della FITA.
2. Il Consiglio federale della FITA conferisce le Onorificenze sportive di cui all’art.1 su proposta del Presidente Federale come previsto dall’art. 11 dello statuto della FITA.

Art.3

La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Federale della FITA nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive su proposta del Presidente Federale che ha il compito di:
 - a) valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati in conformità al presente Regolamento;
 - b) presentare le candidature ed inviare le segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze.
2. La Commissione è composta da n. 1 Presidente, n. 1 Vice Presidente e n. 2 Componenti che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
3. Il Presidente Federale formula la proposta al Consiglio Federale per la composizione della Commissione.
4. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente Federale.

TITOLO II

Cintura d'Oro al Merito Sportivo

Art.4

Concessione della Onorificenza

1. La Cintura d'Oro al Merito Sportivo" può essere concessa:
 - a) agli Atleti Italiani che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione del Consiglio Federale FITA;
 - b) a personalità sportive, che siano già in possesso della " Medaglia al Merito Sportivo" e che abbiano per oltre quaranta anni onorato il TKD Italiano;
 - c) alle Società Sportive, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno 40 anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la "Medaglia d'Oro al Merito Sportivo" ed i cui Atleti abbiano conseguito titoli in campo Internazionale e Nazionale.

Art. 5

Facoltà di concessione

1. Oltre a quanto previsto dall'art.4, Il Consiglio Federale FITA, su proposta del Presidente Federale o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare con propria deliberazione diretta la "Cintura d'Oro al Merito Sportivo" ad una personalità o altro soggetto – anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.1 – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.6

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio, del numero d'ordine, e nel caso degli Atleti, anche del titolo conseguito.

Art.7

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Cintura d'Oro al Merito Sportivo" può essere concessa agli Atleti meritevoli più volte nel corso della carriera sportiva.
2. Agli insigniti di "Cintura d'Oro al Merito Sportivo" non può essere assegnata ulteriore benemeranza di grado inferiore a quella già loro attribuita.

TITOLO III

Medaglia al Merito Sportivo

Art.8

Concessione della Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Merito Sportivo" ha tre distinti gradi: d' Oro d Argento e di Bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) alla bandiera di Enti Sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare il TKD nel Paese;
 - b) a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito il TKD;
 - c) a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore del TKD Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.1. ;
 - d) alle Società Sportive ;
 - e) ai Tesserati che abbiano ottenuto nell'ambito della propria carriera di Atleta, Tecnici, e Ufficiali di Gara prestigiosi risultati Internazionali;
 - f) alla Carriera.
3. La Medaglia d'Oro al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) al Presidente della FITA;
 - b) ai componenti, con diritto di voto, del Consiglio Federale ;
 - c) ai Maestri Benemeriti;
4. La medaglia d'argento al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) ai Presidenti dei Comitati Regionali della FITA.
5. La Medaglia di bronzo al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) ai Delegati Regionali della FITA;
 - b) agli Ambasciatori della FITA presso le Comunità Italiane all'estero.
6. Per le Società Sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.

7. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
8. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
9. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli, salvo i casi previsti ai precedenti punti 2 lettera c), 3 e 4, ovvero per la fattispecie di cui al successivo art. 11.2.
10. Tra la concessione della medaglia di Bronzo e la Medaglia d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 3 anni.
11. Tra la concessione della Medaglia d'Argento e la Medaglia d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 6 anni.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai casi previsti ai punti 3 e 4 del presente articolo e all'art.11.2.

Art. 9

Ripetizione dell'Onorificenza

1. Ai soggetti di cui all'art. 8 l'Onorificenza della "Medaglia al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.10

Periodi di attività sportiva

1. Per concorrere all'assegnazione della "Medaglia al Merito Sportivo" d Oro è necessario che l'attività dedicata al TKD, di cui al precedente art.8 comma 2), sia almeno:
 - a) di anni 25 per le Società di cui alla lettera a);
 - b) di anni 20 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
2. Per la "Medaglia al Merito Sportivo" d Argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - a) di anni 20 per le Società di cui alla lettera a);
 - b) di anni 15 per le personalità sportive di cui alla lettera b);
3. Per la "Medaglia al Merito Sportivo" di Bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - a) di anni 15 per le Società di cui alla lettera a);
 - b) di anni 10 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

Art.11

Proposte assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Medaglia al Merito Sportivo" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Medaglia d'Oro: a personalità sportive n.40 e a Società n.10;
 - b) Medaglia d'Argento: a personalità sportive n.40 e a Società n.10;
 - c) Medaglia di Bronzo: a personalità sportive n.60 e a Società n.20.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della FITA o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Medaglia al Merito Sportivo" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Medaglie al Merito Sportivo" dei tre gradi.

Art. 12

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO IV

Medaglia al Merito Tecnico

Art.13

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Merito Tecnico" ha tre distinti gradi e può essere conferita ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro Atleti o squadre, di risultati di alto livello Nazionale od Internazionale, agli Ufficiali di Gara, nonché per il rilevante contributo fornito per lo sviluppo del Taekwondo.
2. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli.
3. Tra la concessione della Medaglia di Bronzo e la Medaglia d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 3 anni.
4. Tra la concessione della medaglia d'Argento e la medaglia d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 non si applicano ai casi previsti al successivo art.15.2.

Art.14

Periodi di attività

1. Per concorrere all'assegnazione della "Medaglia al Merito Tecnico" è necessario che l'attività svolta quale Tecnico Sportivo - Ufficiale di Gara sia almeno:
 - a) di anni 25 per l'ottenimento del grado d'Oro;
 - b) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Argento;
 - c) di anni 10 per l'ottenimento del grado di Bronzo.

Art.15

Proposte Assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Medaglie al Merito Tecnico" nel seguente numero massimo:
 - a) Medaglia d'Oro: n. 25
 - b) Medaglia d'Argento: n. 50
 - c) Medaglia di Bronzo: n. 100
2. Il Consiglio Federale FITA su proposta del Presidente Federale o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Medaglie al Merito Tecnico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Medaglie al Merito Tecnico" dei tre gradi

Art. 16

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

Art.17

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Merito Tecnico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V

Medaglia al Valore Atletico

Art.18

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli Atleti Italiani che abbiano conseguito i sotto indicati risultati sportivi.
2. La "Medaglia al Valore Atletico" d'Oro viene attribuita a coloro che:
 - a) abbiano conseguito titoli (ai Giochi Olimpici e Paralimpici e ai Campionati Mondiali) nelle gare di cui all'art.20, con esclusione di quanto espressamente previsto nell'apposito elenco di cui all'art.4 punto 1, lettera a);
3. La "Medaglia al Valore Atletico" d'Argento viene attribuita a coloro che:
 - a) si siano classificati al 2°,3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ovvero al 2° o 3° posto in un Campionato Mondiale; 1°,2° ,3°Universiadi.
 - b) abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.
 - c) abbiano conquistato un Titolo Europeo.
4. La "Medaglia al Valore Atletico" di Bronzo viene attribuita a coloro che:
 - a) abbiano partecipato ai Giochi Olimpici ;
 - b) siano stati classificati 5° , 7° , 9° posto in un Campionato Mondiale;
 - c) siano stati classificati al 2° o 3° posto in un Campionato Europeo;
 - d) siano stati classificati 5° ,7° , 9° alle Universiadi;
 - e) siano stati classificati al 1° ,2° ,3° Campionati Mondiali Militari e Universitari;
 - f) siano inseriti nell'elenco di cui all'Art. 20 punto 1, lettera a).

Art.19

Ripetizione dell'Onorificenza

1. Allo stesso Atleta possono essere concesse, nella carriera sportiva, più Medaglie al Valore Atletico di grado uguale o superiore a quella già ottenuta. All'atleta che nel corso della stessa stagione abbia ottenuto prestazioni agonistiche comportanti l'attribuzione di più medaglie anche di grado diverso, verrà conferita solo la medaglia di grado superiore.

Art.20

Elenchi delle gare

1. All'inizio di ogni quadriennio olimpico il Consiglio Federale provvede a stabilire gli elenchi delle gare sulla base del Regolamento Nazionale ed Internazionale, che saranno valutati ai fini dell'assegnazione delle "Medaglie al Valore Atletico".
2. La Segreteria Federale su indicazione del Consiglio Federale provvederà a segnalare alla Commissione eventuali variazioni nelle gare riconosciute ai fini dell'assegnazione delle benemerienze.
3. La Commissione Benemerienze Sportive, ai fini della valutazione delle segnalazioni effettuate per la concessione delle "Medaglie al Valore Atletico", si ispira ai principi riportati nell'allegato n.1 al presente Regolamento.

Art.21

Iscrizione al Registro

1. Insieme all'Onorificenza attribuita viene rilasciato all'atleta un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome dell'atleta, il titolo conseguito, la data di rilascio e il numero d'ordine.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 22

Candidature e segnalazioni

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della "Medaglia al Merito Sportivo" e della "Medaglia al Merito Tecnico" e le segnalazioni- attestazioni per i diversi gradi della "Medaglia al Valore Atletico" sono inoltrate alla Commissione per le Benemerienze sulla base delle modalità emanate dalla FITA.

2. Gli organi abilitati all'inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze Sportive sono:
 - a) per la "Medaglia al Merito Sportivo" e la "Medaglia al Merito Tecnico" il C.F. della FITA e i Comitati Regionali FITA;
 - b) per la "Medaglia al Valore Atletico" e "La Cintura d'Oro al Merito Sportivo" Il C.F della FITA .

Art.23

Consegna Onorificenze

1. La consegna delle BENEMERENZE avviene in occasione di apposita cerimonia organizzata dalla FITA, alla quale sarà dato il più ampio risalto.

Art. 24

Revoca Onorificenze

1. La concessione e l'attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive possono essere revocate dal C.F. della FITA su proposta motivata del Presidente della FITA, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

TITOLO VII

Caratteristiche tecniche delle Onorificenze

Art. 25

Caratteristiche del Cintura d'Oro al Merito Sportivo

1. La "Cintura d'Oro al Merito Sportivo" si compone di una cintura nera con la scritta "Cintura d Oro al Merito Sportivo".
2. Il ricamo dovrà essere fatto con filo dorato.
3. Dovrà essere corredata da un attestato che certifichi l'attribuzione dell'onorificenza.

Art.26

Caratteristiche della "Medaglia al Merito Sportivo"

1. Questa benemerenda è composta da: una Medaglia recante al centro il logo FITA. La Medaglia è sorretta da un nastro tricolore; sulla Medaglia verrà applicata la scritta "Al Merito Sportivo".

2. La “Medaglia al Merito Sportivo” per le Società Sportive è realizzata nello stesso materiale della Medaglia dei Dirigenti differenziandosi solo per la dimensione della stessa.
3. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.
4. Dovrà essere corredata da un attestato che certifichi l’attribuzione dell’onorificenza.

Art.27

Caratteristiche della Medaglia al Merito Tecnico

1. La “Medaglia al Merito Tecnico” è composta da una medaglia di forma rotonda, con riprodotto al centro il logo FITA recante la scritta “Al Merito Tecnico”.
2. E’ sorretta da un nastro tricolore.
3. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.
4. Dovrà essere corredata da un attestato che certifichi l’attribuzione dell’onorificenza.

Art.28

Caratteristiche della “Medaglia al Valore Atletico”

1. La “Medaglia al Valore Atletico” si compone di una medaglia.
2. La Medaglia di forma rotonda riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta “Al Valore Atletico” e il logo FITA.
3. L’Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.
4. Dovrà essere corredata da un attestato che certifichi l’attribuzione dell’onorificenza.

Allegato n° 1

PRINCIPI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

- La “Medaglia al Valore Atletico” è limitata, ai vincitori di Campionati Mondiali, Europei e Italiani.
- La validità del titolo di Campione Italiano per la concessione della Medaglia di Bronzo è subordinata al numero minimo di 8 avversari.
- Sono riconosciuti e premiati con “Medaglia al Valore Atletico” i Titoli Mondiali, Europei e Nazionali.
- I Titoli Mondiali ed Europei devono essere stati ufficialmente omologati dalla Federazione Sportiva Internazionale.
- La Medaglia alla Carriera può essere attribuita agli Atleti che hanno ottenuto prestigiosi risultati in ambito Internazionale (Olimpiade, Mondiali; Europei) e che siano trascorsi almeno 10 anni dall’ultima gara effettuata.